

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17205 Anno 2017

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 12/07/2017

ORDINANZA

sul ricorso 13631-2016 proposto da:

NATARELLI EMILIA, NATARELLI GIUSEPPE, NATARELLI VALERIO, in proprio e quali eredi di Piano Teresa, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PONTEDERA 6, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA D'ANDREA, rappresentati e difesi dall'avvocato CARMINE BIASIELLO;

C.O. e C.I.

M

- *ricorrenti* -

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (già CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.) - P.I. 01677750158, in persona del Procuratore Speciale,, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI che la rappresenta e difende;

- *controcorrente* -

nonché contro

DI PAOLO MARIANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1307/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCIA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

1. Nel 2004 Teresa Piano, Emilia, Giuseppe e Valerio Natarelli quali eredi di Enzo Natarelli, convennero in giudizio la Carige Ass.ni s.p.a., e Mariano Di Paolo per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale in occasione del quale decedeva il loro congiunto. Gli attori dedussero che la responsabilità dell'incidente dovesse essere ascritta in via esclusiva al Di Paolo.

Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 303/2009, rigettò la domanda addebitando la responsabilità per la produzione del sinistro al Natarelli.

2. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza n. 1307 del 26 novembre 2015, confermava la responsabilità del Natarelli nella causazione del sinistro.

3. Avverso tale pronunzia, Emilia, Giuseppe e Valerio Natarelli in proprio e quali eredi di Enzo Natarelli, anche nella qualità di eredi di Teresa Piano propongono ricorso in Cassazione con quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso Carige Ass.ni s.p.a.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

Considerato che:

5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, in ordine alla affermata esistenza di un duplice limite di velocità sul tratto stradale interessato dall'incidente oggetto di causa.

Si dolgono che il giudice del merito abbia individuato solo a carico del Natarelli l'obbligo di osservare il limite di velocità di 70 Km orari non

ravvisando analogo obbligo a carico del Di Paolo che procedeva in senso inverso.

In sostanza pongono la questione se la presenza di un segnale di limite di velocità in un senso di marcia su una strada a doppio senso di marcia, comporti che il limite operi anche nell'altra direzione.

Il motivo è infondato.

Il segnale stradale è un dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada. E' insomma il linguaggio con il quale l'amministratore di una strada comunica agli utenti la disciplina della circolazione: regole, pericoli, indicazioni, limiti. Tali segnali operano come un provvedimento amministrativo espresso. E tali comandi espressi dalla p.a. operano solo per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia.

Nel caso di specie non risulta la presenza di un segnale di limite di velocità nel senso opposto e tantomeno si può ipotizzare che il segnale operasse anche nel senso di marcia inverso rispetto a quello del ricorrente.

5.2. Con il secondo motivo lamentano l'omesso esame di fatti decisivi per la definizione del giudizio in merito ai pneumatici in uso alla Fiat 131 condotta dal Di Paolo. Nonché violazione di legge ex art. 113 e 116 c.p.c..

5.3. Con il terzo motivo si dolgono dell'omesso esame di fatti decisivi per la definizione del giudizio in merito ai danni riportati dalla Fiat 131 condotta dal Di Paolo oltre che della violazione dell'art. 2054 c.c..

Lamentano con il secondo e terzo motivo che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato la condotta di guida del Di Paolo ai

fini della ricostruzione del sinistro, non considerando una serie di elementi da cui si evince che tale condotta debba essere quanto meno valutata ai fini della responsabilità nella causazione del sinistro.

I due motivi sono inammissibili. Infatti l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 8053-8054/2014). Inoltre è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. (Cass. 7921/2011). Come, appunto, nel caso di specie.

Quanto alla deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c., essa non è conforme a quanto indicato da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016.

5.4. Con il quarto motivo si dolgono della violazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c..

Lamentano che l'aver erroneamente addebitato al Natarelli Enzo la responsabilità esclusiva del sinistro ha violato gli articoli relativi alla liquidazione del danno cui hanno diritto i ricorrenti.

Il quarto motivo a parte i profili di inammissibilità perché è aspecifico ed apodittico è comunque assorbito dal rigetto dei precedenti.

6. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 385 cod. proc. civ., la Corte rigetta il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017

CANCELLIERA

